m_dg.GAB.06/11/2026.0039894.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08826 DEL DEP. GIORGIANNI (res. n. 706 del 09 settembre 2026)

R I S P O S T A

Con riguardo all'atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati specifici quesiti in relazione alla tutela processuale dei consumatori richiedendo, in particolare, i dati statistici delle azioni di classe e delle azioni rappresentative, si riferisce quanto segue.

A tal riguardo è stato interpellato il competente Dipartimento per l'innovazione tecnologica (D.I.T.) che ha trasmesso un'analisi aggiornata dei dati disponibili.

Relativamente alle azioni di classe, dalle informazioni acquisite risulta che, presso i Tribunali del Paese, dall'anno 2021 al primo semestre del 2026, risultano iscritti 159 procedimenti tra definiti e pendenti; presso le Corti d'appello, invece, risultano sopravvenuti, tra definiti e pendenti, 12 procedimenti.

Per quanto riguarda le azioni rappresentative (ex articoli 140-tere seguenti del Codice del consumo) si evidenzia che i registri tenuti presso le Cancellerie non prevedono un oggetto di iscrizione specifico per cui non è possibile ottenere una rilevazione in modo distinto.

L’indagine è stata condotta, quindi, utilizzando il dato disponibile più prossimo che è quello relativo all’oggetto «azione inibitoria collettiva» e che può comprendere sia le azioni ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. sia le azioni inibitorie ex art. 140-octies cod. consumo.

Ciò premesso, dall’anno 2022 al primo semestre del 2026, tra procedimenti definiti e pendenti, ne risultano iscritti 68 presso i Tribunali.

I dati statistici relativi alle modalità di definizione, per le azioni di classe, sono differenziati a seconda che si tratti di decisioni di merito (accoglimento o rigetto), che rappresentano il 5,2% del totale ovvero di procedimenti conclusi per estinzione o inammissibilità, che sono il 68,9% del totale.

Per le azioni inibitorie collettive le decisioni di accoglimento rappresentano il 27,3% del totale.

Per quanto riguarda la fase di ammissibilità deve chiarirsi che l’ordinanza che dichiara ammissibile l’azione non definisce il procedimento e non è rilevata come esito.

Il numero delle ordinanze che dichiarano l’ammissibilità può tuttavia essere stimato come valore minimo: i 6 procedimenti di azione di classe definiti con una decisione di merito (accoglimento o rigetto) hanno necessariamente superato il vaglio di ammissibilità. Tuttavia il numero effettivo deve ritenersi superiore, sebbene non sia di facile determinazione: esso comprende infatti anche i procedimenti dichiarati dapprima ammissibili e poi definiti per estinzione, conciliazione o con altre modalità, nonché quelli ammessi e ancora pendenti.

Sono 28 le pronunce che hanno dichiarato l’inammissibilità definendo il procedimento.

Inoltre, la durata media dei procedimenti iscritti nel 2025 e nel primo semestre del 2026, calcolata su quelli definiti, non supera l’anno.

Nello stesso arco temporale si può rilevare, infine, che, le azioni di classe fanno registrare una forte concentrazione in alcune aree geografiche: i distretti di Roma, Milano e Torino raccolgono la maggior parte dei procedimenti.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione